
Centrale Unica di Committenza

Risposte ai quesiti relativi alla "PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO PROVVISORIO DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO INDUSTRIALE SITO IN VIA DI VITTORIO N. 70 A CAMPOGALLIANO (MO) DENOMINATO "EX LAV-FER"

Sono pervenuti, da parte dei concorrenti, dei quesiti la cui risposta, nel rispetto della par condicio, viene di seguito riportata, a disposizione di tutti i concorrenti.

Quesito n. 1.

Si richiede se l'impresa in possesso delle categorie OG12 class. IV e cat. 5 F possa partecipare in forma singola subappaltando la categoria 4.

Nel caso si chiede conferma dell'obbligo della terna dei subappaltatori.

Risposta

L'impresa qualificata nella categoria unica prevalente OG12 per l'importo totale dei lavori, in mancanza del requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. 3-4-2006 n. 152, potrà partecipare in forma singola indicando la volontà di subappaltare ad impresa in possesso di adeguate iscrizioni all'ANGA le lavorazioni di bonifica da amianto che presuppongono il possesso di tali titoli.

Si precisa che le categorie e classi di iscrizione richieste per l'ANGA sono quelle previste al punto 5. della Lettera d'Invito e al Paragrafo A) del Disciplinare di gara e prevedono pertanto, oltre alle categorie 4 e 5 citate, la categoria 10A – classe D.

Si conferma che la previsione dell'art. 105 comma 6 D. lgs. 50/2016 (obbligo della terna dei subappaltatori) opera in particolare in relazione alle lavorazioni concernenti le operazioni di bonifica da amianto previste nell'appalto. Pertanto, in relazione a tali lavorazioni, è necessaria l'indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta, come indicato dal Disciplinare di gara al Paragrafo C "Documentazione di gara – Documenti da presentare", Busta B – punto 11..

Quesito n. 2.

Si richiedono chiarimenti da parte di un soggetto in possesso tutti i requisiti previsti alla pag. 2 del disciplinare di gara, in merito alla costituzione di ATI con società avente requisiti diversi da quelli indicati nella lettera d'invito come riportato a pag 5, in particolare si richiede se sia possibile costituire ATI in misura massima del 20%.

Inoltre, in merito al Sub-appalto, si richiede se, nel caso l'attività non ricada in quelle relative ad infiltrazione mafiosa, sia sufficiente indicare la facoltà di avvalersi del sub-appalto senza obbligo di indicare la terna e quindi i nominativi dei sub-appaltatori.

Risposta

La prima parte del quesito in esame riguarda l'istituto della cooptazione previsto all'art. 92 comma 5 del DPR 207/2010 in base al quale, come indicato dal Disciplinare di gara al

Centrale Unica di Committenza

Paragrafo B) "Soggetti ammessi a partecipare", lettera e) a pagina 5 "Se l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo possiedono i requisiti prescritti nella lettera di invito, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati".

Si precisa pertanto che, in caso di ricorso alla cooptazione, non dovrà essere costituito Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra l'impresa singola o capogruppo del raggruppamento temporaneo partecipanti alla gara (cooptante) e l'impresa cooptata, in quanto quest'ultima non acquisisce lo stato di concorrente né alcuna quota di partecipazione all'appalto, limitandosi ad eseguire materialmente una parte dei lavori, comunque non superiore al 20% dell'importo complessivo, purché in possesso di qualificazione complessiva almeno pari all'importo dei lavori ad essa affidati.

Si conferma che in caso di subappalto di attività non esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'art. 1 L. 190/2012 e non concernenti le operazioni di bonifica da amianto non è previsto l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori di cui all'art. 105 comma 6 D. lgs. 50/2016, pertanto, in sede di gara, sarà sufficiente indicare al punto u.1 della dichiarazione sostitutiva i lavori e/o le parti di opere che si intendono subappaltare, nell'ambito del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Quesito n. 3.

Si richiede se, in caso di partecipazione dell'impresa invitata, in possesso di tutti i requisiti in ordine all'iscrizione all'albo gestori ambientali e dei requisiti di qualificazione per lo svolgimento dei lavori relativamente alla categoria unica prevalente OG 12 classifica III, in Raggruppamento Temporaneo con altra azienda in possesso del requisito di iscrizione all'ANGA alla categoria 10 A classe C e alla categoria 5 e della qualificazione SOA nella OG12 class. II, sia più opportuno la costituzione di un R.T.I. di tipo VERTICALE con capogruppo l'azienda che copre totalmente il possesso dei requisiti e come mandante l'azienda che copre parzialmente in termini di importo dei lavori e in termini di iscrizione all'albo gestori ambientali, con le percentuali rispettivamente di 60% e 40% o più opportuno costituire un R.T.I. di tipo orizzontale con le stesse percentuali.

Risposta

Precisando che nei lavori oggetto della presente procedura negoziata è prevista un'unica categoria prevalente e non sono previste altre categorie scorporabili diverse dalla prevalente, ogni valutazione circa l'opportunità e le modalità di costituzione di un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese è demandata al concorrente, tenendo conto che, con riferimento al possesso dell'attestazione SOA nella categoria prevalente OG12, dovranno essere rispettate le quote minime previste dalla legge e dal disciplinare di gara (40% per la mandataria e 10% per ciascuna delle mandanti) e che, in ogni caso, la

Centrale Unica di Committenza

mandataria dovrà assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Relativamente al possesso del requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. 3-4-2006 n. 152, il soggetto concorrente (impresa singola o Raggruppamento) dovrà possedere complessivamente l'iscrizione nelle categorie e classi indicate al Paragrafo A) del disciplinare di gara.

Carpi, li 24 aprile 2019

Il Dirigente della Centrale Unica di Committenza
Responsabile del Procedimento per la procedura di gara
Dott.ssa Susi Tinti

